



GIOVANNI PAOLO BENOTTO
PER GRAZIA DI DIO
E DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO METROPOLITA
DELLA CHIESA PRIMAZIALE PISANA

STATUTO
della Fondazione di Culto "OPERA GIUSEPPE TONIOLO"

Art. 1

La Fondazione "*Opera Giuseppe Toniolo*" (nel prosieguo per brevità "*Opera*") è una Fondazione di Culto eretta dall'Arcivescovo di Pisa Mons. Ugo Camozzo il 29.11.1961 a norma del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, del Codice di Diritto Canonico e del Codice Civile Italiano, riconosciuta come persona giuridica con D.P.R. in data 6 maggio 1962, registrato presso la Corte dei Conti il 14 giugno 1962 al n. 151/1.

Art.2

L'Opera, come Fondazione di Culto, ha il fine di promuovere fra gli Universitari e i Laureati Cattolici la devozione alla Santissima Eucaristia, specialmente la partecipazione al S. Sacrificio della Messa, la pratica della Comunione frequente e la devozione alla Madonna.

Art. 3

Per il raggiungimento del suo fine la Fondazione "*Opera Giuseppe Toniolo*" si propone di istituire corsi di Santi Spirituali Esercizi, di istruzione e formazione religiosa, e tutte quelle attività consone e necessarie affinché i fedeli laici, soprattutto gli Universitari e Laureati Cattolici, possano vivere, ad imitazione del Beato Giuseppe Toniolo, la vita della Grazia, favorendo la crescita integrale della persona nella dimensione spirituale, culturale e sociale.

Art. 4

L'Opera ha sede in Pisa, Piazza G. Toniolo n. 4, nella casa dove visse e morì il Beato Giuseppe Toniolo e dove sono custoditi i cimeli e i ricordi personali dello Stesso.

Art. 5

La potestà di vigilanza e controllo canonico sulla Fondazione e il rilascio delle certificazioni di legge spettano all'Ordinario Diocesano di Pisa.

Art. 6

L'Opera è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, di cui uno con la funzione di Presidente, uno con la funzione di Vice Presidente, uno con la funzione di Segretario ed uno con la funzione di Tesoriere.

La nomina dei Consiglieri e la attribuzione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente spettano all'Ordinario Diocesano di Pisa.

La nomina del Segretario e del Tesoriere viene effettuata dal Consiglio tra i restanti suoi membri.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragione di ufficio.

Art. 7

La rappresentanza legale dell'Opera spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 8

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Ordinamento Canonico, come specificate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Decreto diocesano di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è presente, senza diritto di voto, il Sacerdote incaricato dall'Ordinario Diocesano di Pisa di assistere spiritualmente l'Opera.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei suoi componenti.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre anni e tutti i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Se uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, l'Ordinario Diocesano di Pisa nominerà un suo successore che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 12

Il patrimonio dell'Opera è attualmente costituito dal fabbricato sito in Pisa, piazza Giuseppe Toniolo, numeri civici 1, 2, 3, 4 e 5 (ove si trova la sede della Fondazione), elevato di tre piani fuori terra, suddiviso in otto unità immobiliari rappresentate nel Catasto Urbano di Pisa nel foglio 125 dalle particelle: 135 subalterno 1; 135 subalterno 7; 135 subalterno 9; 135 subalterno 10; 135 subalterno 11; 135 subalterno 12; 135 subalterno 16 e 135 subalterni 14, 15 e 20, questi ultimi tre subalterni graffiati tra loro.

Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato dalle rendite del detto immobile, da oblazioni, donazioni, legati, erogazioni di quanti abbiano desiderio e amore al potenziamento della benefica istituzione nonché da altri beni che, a qualsiasi titolo, possano pervenire all' Opera.

Art. 13

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione predisporrà:

- entro il mese di dicembre, il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- entro il mese di marzo, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Tali bilanci, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio, dovranno essere presentati all'Ordinario Diocesano di Pisa.

AUEGATO

Art. 14

In caso di scioglimento dell'Opera, il suo patrimonio sarà devoluto a quell'Ente di Culto o a quegli Enti di Culto che l'Ordinario Diocesano riterrà opportuno designare, a suo insindacabile giudizio.

Art. 15

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle Norme Concordatarie, al Codice di Diritto Canonico e al Codice Civile Italiano.

Pisa, dal Palazzo Arcivescovile, il 22 maggio 2014



+ Giovanni Paolo Benotto

+ Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo

Mons. Giuliano Catarsi
Cancelliere Arcivescovile

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

06 OTT. 2014

Maria Gabriella Orini
IL FUNZIONARIO